

IL DECRETO ATTUATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA PATENTE A PUNTI

Commenti alla "bozza" presentata alle parti sociali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

di Norberto Canciani*

Il Ministero del lavoro ha predisposto una bozza di decreto attuativo sulla base di quanto previsto nei commi 3 e 5 dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08, come modificato Decreto 19/24 convertito dalla legge 56/24. La bozza di decreto è stata presentata alle parti sociali.

Si tratta di un unico decreto che definisce "le **modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8**" (comma 3 art. 27 D.Lgs. 81/08 modificato) e, al contempo, individua "i **criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati**" (comma 5 art. 27 D.Lgs. 81/08 modificato).

Questa integrazione normativa presentata contiene elementi interessanti in merito ai criteri per l'attribuzione dei crediti e alle modalità per il recupero dopo la decurtazione ma, avendo introdotto la possibilità di acquisire fino a 100 crediti già nella fase iniziale, di fatto tende a diminuire ulteriormente l'impatto della nuova norma svuotandola di buona parte della propria efficacia.

Considerato che la tabella per la decurtazione dei crediti rimane quella allegata all'art. 27 del D.Lgs. 81/08 (massima decurtazione prevista di 20 punti in caso di infortunio con esito mortale) e che il limite per poter operare nei cantieri è ancora il possesso di una dotazione minima di 15 crediti, appare pressoché impossibile che un'azienda si trovi con un numero di crediti insufficiente per operare in cantiere, anche nel caso di aziende particolarmente inadempienti della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Peraltro, i criteri per acquisire ulteriori crediti rispetto ai 30 base non sono solamente basati sul possesso di elementi virtuosi che consentono di qualificare effettivamente l'impresa ma, perlomeno per una parte dei crediti massimi acquisibili (fino a 10 crediti) sono legati alla semplice anzianità di iscrizione alla camera di commercio.



Anche il possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, seppur come formazione aggiuntiva rispetto alla formazione obbligatoria prevista dagli Accordi Stato Regioni, con la situazione attuale che vede la presenza di soggetti formatori

improvvisati e in carenza di controlli efficaci, rischierebbe di alimentare un "mercato" di attestati senza nessun effetto positivo per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

D'altra parte è apprezzabile il tentativo di introdurre altri criteri per l'acquisizione di crediti basati sul possesso di specifiche certificazioni di qualità, sull'adozione di Sistemi di gestione, la riduzione del tasso INAIL sugli infortuni e, soprattutto sugli investimenti per la realizzazione di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Nella bozza di decreto è prevista la possibilità di acquisire ulteriori crediti nel caso di applicazione di determinati standard

* Presidente Associazione Ambiente e Lavoro

contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del D.Lgs. 276/03.

Entrando nel dettaglio della bozza di decreto, con l'art. 1 vengono individuate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente.

In pratica, le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che operano presso i cantieri devono presentare domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, autocertificando il possesso dei requisiti già indicati nel comma 1 dell'art. 27 e riproposti senza alcuna variazione.

Il rilascio della patente in formato digitale avviene "all'esito della presentazione della domanda" confermando, di fatto, una mancata verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Dell'avvenuto rilascio della patente, il titolare o un suo delegato deve darne comunicazione entro 10 giorni al RLS o al RLST.

Nelle more del rilascio è consentita l'attività lavorativa e la patente è revocata in caso di accertamento della non veridicità delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti.

Nell'art. 2 sono riportati i dati della patente disponibili sul portale: oltre ai dati identificativi e anagrafici sono indicati i riferimenti della patente, il punteggio al momento del rilascio, il punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale ed eventuali provvedimenti di sospensione nonché i provvedimenti definitivi di decurtazione dei punti.

L'accesso al portale, secondo le modalità indicate dall'Ispettorato nazionale del lavoro, è consentito ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni, agli RLS o RLST nei limiti delle proprie funzioni, agli Organismi paritetici iscritti al Repertorio nazionale, al Responsabile dei lavori e ai Coordinatori per la sicurezza. Anche altri titolari di interesse qualificato possono accedere, con esclusione dei dati sensibili.

L'art. 3 definisce i presupposti per il procedimento di sospensione della patente con riferimento a quanto previsto nel comma 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08:

Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 14.

Questo comma dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08 sembra rappresentare la possibilità per un intervento immediato di sospensione dell'attività in via cautelare in caso di infortunio mortale o grave, anche in assenza del provvedimento definitivo (sentenze passate in giudicato) nei confronti dei responsabili.

Nell'art. 3 della bozza del decreto applicativo si subordina l'adozione del provvedimento di sospensione alla verifica di cause imputabili al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave, acquisendo elementi istruttori anche da altri organi accertatori. **Con questa precisazione diventa oggettivamente più difficile procedere con la sospensione cautelare per cui il provvedimento rischia di essere inefficace.**

In caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro permane la possibilità di intervenire utilizzando il vecchio provvedimento di sospensione dell'attività già previsto nell'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e vigente da circa 3 anni, oppure con sequestro disposto dal magistrato ai sensi dell'art. 321 del CPP.

Nella bozza di decreto viene introdotta la collaborazione con INAIL per le informazioni concernenti gli eventi infortunistici per l'applicazione del provvedimento di sospensione.

Individuare nel solo collegamento con INAIL lo strumento informativo sugli eventi infortunistici e non prevedere una diretta cooperazione con gli organi di vigilanza delle ASL, che rappresentano la struttura di vigilanza che più frequentemente interviene nell'immediatezza per gli accertamenti diretti in caso di infortunio, concorre all'inefficacia del nuovo provvedimento di sospensione previsto

dall'art. 27 del D.Lgs. 81/08 modificato.

L'art. 4 indica le modalità per l'attribuzione dei crediti stabilendo che, diversamente da quanto indicato nell'art. 27 del D.Lgs. 81/08 modificato, è possibile ottenere un punteggio fino a 100 crediti.

In pratica, oltre ai 30 crediti base, sono attribuibili ulteriori crediti semplicemente sulla base della "anzianità" d'iscrizione alla Camera di commercio (fino a 10 crediti) oppure se in possesso di asseverazione del modello di organizzazione e gestione – MOG (fino a 20 crediti). È poi prevista l'ulteriore attribuzione di crediti sulla base di investimenti per interventi o per la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo seguente (art. 5) definisce meglio i criteri per l'attribuzione degli ulteriori crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare possono essere attribuiti fino a 30 ulteriori crediti nei seguenti casi:

- a) possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) adozione dei Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro nei casi non prescritti dalla normativa vigente;
- c) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 51 del D.Lgs. 81/08;
- d) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli Accordi Stato Regioni;
- e) riconoscimento della riduzione del tasso INAIL;
- f) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- g) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati (azienda, parti sociali, organismi paritetici, INAIL);

- h) riconoscimento della oscillazione positiva del tasso medio ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL;
- i) adozione del DVR anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
- j) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente.

Ulteriori 10 crediti possono essere attribuiti nei seguenti casi

- a) dimensione dell'organico aziendale;
- b) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano;
- c) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
- d) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera;
- e) attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli Organismi paritetici;
- f) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- g) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
- h) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

Una tabella allegata alla bozza di decreto indica il numero di crediti attribuibili sulla base delle diverse specifiche soprariportate.

L'art. 6 prevede, inoltre la possibilità di incrementare ulteriormente i crediti con un punto per ciascun biennio successivo al rinnovo dell'asseverazione del MOG.

Per il recupero dei crediti decurtati in seguito a provvedimenti definitivi, l'art. 5 riprende l'obbligo di partecipazione a corsi per tutte le figure coinvolte nonché la realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il recupero è subordinato ad una valutazione positiva effettuata da una apposita Commissione con componenti di INL e INAIL e con la partecipazione dei rappresentanti delle ASL e delle Regioni.

Questo aspetto a nostro avviso rappresenta un elemento positivo perché consente una valutazione da parte di una Commissione apposita di quanto attivato al fine di recuperare i crediti decurtati, compresa anche l'eventuale efficacia della formazione realizzata. Interessante anche il fatto che sia prevista la presenza di ASL e Regioni.

Sulla base di quanto contenuto in questa bozza di decreto non emergono elementi significativi per rendere più facilmente applicabile e realmente efficace il provvedimento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri.

Alcune indicazioni sui criteri di attribuzione dei crediti sembrano innovativi ma la possibilità di accumulare fino a 100 crediti rende, di fatto, inefficace un provvedimento nato per un miglioramento diffuso delle condizioni di lavoro nei cantieri ma che dovrebbe anche consentire di bloccare l'attività di imprese che non garantiscono adeguati standard di sicurezza.

Inoltre, come già evidenziato in alcune note precedenti, con i chiarimenti sul significato del termine "provvedimenti definitivi" (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzioni previste dalla legge 689/81) e considerato i tempi lunghi dell'azione penale, permangono tutti i dubbi sull'applicabilità dei provvedimenti di decurtazione dei crediti.

Per quanto riguarda poi le violazioni elencate nei

primi 20 punti della tabella con le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti, che si riferiscono specificamente a violazioni del D.Lgs. 81/08, continua a non essere chiaro quando si possa procedere con la decurtazione dei punti.

Per tutte le violazioni contravvenzionali sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 758/94.

Nella stragrande maggioranza degli accertamenti effettuati dagli organi di vigilanza la procedura sanzionatoria applicata segue le modalità previste dal D.Lgs. 758/94 (prescrizione, verifica ottemperanza, applicazione sanzione in misura ridotta).

Pertanto, in questi casi non si arriva a una sentenza di condanna passata in giudicato ma si prescrive la messa a norma e si applica direttamente la sanzione prevista.

La procedura che prevede ordinanze-ingiunzioni di cui art. 18 della legge 689/81, riguarda solamente le violazioni meno gravi per le quali sono previste solo sanzioni amministrative pecuniarie.

L'applicazione della procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 sembra rendere impossibile la decurtazione dei punti della patente anche nel caso di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per cui si ribadisce che questo provvedimento rischia di perdere la sua efficacia anche come deterrente affinché le aziende rispettino le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.